

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4601 del 12/09/2022
Oggetto	PRATICA FC05T0046. VARIANTE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON ATTO N. 11106 DEL 11/08/2006 PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL CORSO D'ACQUA FIUME BIDENTE IN COMUNE DI SANTA SOFIA (FC) RICHIEDENTE: COMUNE DI SANTA SOFIA USO: PARCO FLUVIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4814 del 09/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: VARIANTE ALLA CONCESSIONE RILASCIATA CON ATTO N. 11106 DEL 11/08/2006 PER
OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DI PERTINENZA DEL CORSO D'ACQUA FIUME BIDENTE IN
COMUNE DI SANTA SOFIA (FC)
RICHIEDENTE: COMUNE DI SANTA SOFIA
USO: PARCO FLUVIALE
PRATICA FC05T0046**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

RICHIAMATA la determinazione n. 11106 del 11/08/2006 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna avente per oggetto: *"Concessione demanio idrico aree: utilizzazione di pertinenza idraulica del corso d'acqua fiume Bidente. Parco fluviale al centro di S. Sofia a Capaccio. Comune di Santa Sofia (FC). Pratica N. FC05T0046. Richiedente: Comune di Santa Sofia"* con scadenza 04/08/2025, per l'occupazione di aree del demanio idrico posta in sponda dx e sx del corso d'acqua fiume Bidente da destinare ad uso parco fluviale avente una superficie di mq. 118.600,00 circa, ubicata al foglio 19, 20, 32, 48 nel Comune di Santa Sofia (FC), così come riportato negli elaborati tecnici allegati alla Determinazione stessa;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta in data 11/05/2022 con PG/2022/78904, e integrata con PG/2022/117698 del 15/07/2022, il Comune di Santa Sofia (C.F.80008900401), con sede legale in P.zza Matteotti nel Comune di Santa Sofia (FC) ha chiesto la variante alla citata concessione FC05T0046 in sponda dx e sx del corso d'acqua fiume Savio, consistente in:

1. Riduzione di mq. 180,00 dell'area occupata come Parco Fluviale, diminuendo così il totale dei mq. occupati dai precedenti mq. 118.600 concessionati agli attuali mq. 118.420. Ubicazione risorsa: Foglio 20 fronte mappale 28 nel comune di Santa Sofia (FC);
2. Variazione nella destinazione d'uso di un'area di mq. 4,00, da "parco fluviale urbano" a "scala di accesso" limitrofa ad una sala polivalente posta lungo il Fiume denominata "Sala Milleluci" ad uso pubblico ed oggetto di riqualificazione. Ubicazione risorsa: Foglio 19 fronte mappale 148 nel comune di S. Sofia (FC)

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n 157 del 25/05/2022 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3048 del 01/09/2022, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2022/145240 in data 06/09/2022, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto. Come specificato, la determinazione dirigenziale n. 3048 del 01/09/2022 di rilascio del nulla osta idraulico, sostituisce integralmente l'atto n. 11106 del 11/08/2006;
3. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e

prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2022/147701 del 09/09/2022 e che sostituisce integralmente il disciplinare allegato all'atto n. 11106 del 11/08/2006;

4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- 1 ha presentato copia del mandato di pagamento n. 715 del 10/05/2022 dell'importo di € 75,00 sul conto unico di tesoreria n. 30864 intestato alla Regione Emilia-Romagna quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- 2 è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
- 3 è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta di riduzione e variante alla concessione rilasciata con atto n. 11106 del 11/08/2006, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di confermare la scadenza della concessione al **04/08/2025**;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al **Comune di Santa Sofia** (C.F.80008900401) con sede legale in P.zza Matteotti nel Comune di Santa Sofia (FC) variante alla citata concessione FC05T0046 in sponda dx e sx del corso d'acqua fiume Savio, consistente in:
 - Riduzione di mq. 180,00 dell'area occupata come Parco Fluviale, diminuendo così il totale dei mq. occupati dai precedenti mq. 118.600 concessionati agli attuali mq. 118.420. Ubicazione risorsa: Foglio 20 fronte mappale 28 nel comune di Santa Sofia (FC).
 - Variazione nella destinazione d'uso di un'area di mq. 4,00, da "parco fluviale urbano" a "scala di accesso" limitrofa ad una sala polivalente posta lungo il Fiume denominata "Sala Milleluci" ad uso pubblico ed oggetto di riqualificazione. Ubicazione risorsa: Foglio 19 fronte mappale 148 nel comune di S. Sofia (FC)
2. di stabilire che il presente atto sostituisce integralmente l'atto n. 11106 del 11/08/2006;
3. **di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori riguardanti la scala di accesso limitrofa ad una sala polivalente posta lungo il Fiume denominata "Sala Milleluci" ad uso pubblico ed oggetto di riqualificazione, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;**
4. di confermare la scadenza della concessione al **04/08/2025**;
5. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3048 del 01/09/2022 che si consegna in copia semplice al concessionario;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

- 1 la somma versata sarà introitata sul Capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
- 2 ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 3 il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
*Tamara Mordenti

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante alla concessione FC05T0046 a favore del **Comune di Santa Sofia** (C.F.80008900401) con sede legale in P.zza Matteotti nel Comune di Santa Sofia (FC)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con determinazione n. 11106 del 11/08/2006 del Servizio Tecnico di Bacino Romagna è stata rilasciata la concessione avente per oggetto: *“Concessione demanio idrico aree: utilizzazione di pertinenza idraulica del corso d’acqua fiume Bidente. Parco fluviale al centro di S. Sofia a Capaccio. Comune di Santa Sofia (FC). Pratica N. FC05T0046. Richiedente: Comune di Santa Sofia” con scadenza **04/08/2025***, per l’occupazione di aree del demanio idrico posta in sponda dx e sx del corso d’acqua fiume Bidente da destinare ad uso parco fluviale avente una superficie di mq. 118.600,00 circa, ubicata al foglio 19, 20, 32, 48 nel Comune di Santa Sofia (FC), così come riportato negli elaborati tecnici allegati alla Determinazione stessa.

Con la variante sono previste le seguenti modifiche:

- Riduzione di mq. 180,00 dell’area occupata come Parco Fluviale, diminuendo così il totale dei mq. occupati dai precedenti mq. 118.600 concessionati agli attuali mq. 118.420. Ubicazione risorsa: Foglio 20 fronte mappale 28 nel comune di Santa Sofia (FC).
- Variazione nella destinazione d’uso di un’area di mq. 4,00, da “parco fluviale urbano” a “scala di accesso” limitrofa ad una sala polivalente posta lungo il Fiume denominata “Sala Milleluci” ad uso pubblico ed oggetto di riqualificazione. Ubicazione risorsa: Foglio 19 fronte mappale 148 nel comune di S. Sofia (FC)

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata fino al **04/08/2025**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L’UTILIZZAZIONE DELL’AREA DEMANIALE

- 1 Non può essere apportata alcuna variazione all’estensione dell’area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d’uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
- 2 All’area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
- 3 Il concessionario si impegna a non coinvolgere l’Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l’Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell’esercizio della concessione.

- 4 Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1 Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 2 Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
- 3 Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 4 L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
- 5 Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- 6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
- 7 La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
- 8 Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
- 9 **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 3048 del 01/09/2022 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“-omissis - Il presente nulla osta idraulico è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni che riguardano

anche l'area oggetto della concessione n.11106 del del 11/08/2006:

1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente l'atto n.11106 dell'11/08/2006;
2. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;
3. **di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori riguardanti la scala di accesso limitrofa ad una sala polivalente posta lungo il Fiume denominata "Sala Milleluci" ad uso pubblico ed oggetto di riqualificazione, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;**
4. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografia catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;
5. L'intervento relativo alla realizzazione della scala di accesso limitrofa ad una sala polivalente posta lungo il Fiume denominata "Sala Milleluci" ad uso pubblico ed oggetto di riqualificazione, dovrà essere realizzata in conformità agli elaborati progettuali presentati. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concesso dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;
6. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza, ad eccezione di quelli evidenziati in progetto.
7. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da plastiche, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
8. Il transito all'interno dell'area dovrà essere pedonale, ad esclusione dell'utilizzo dei mezzi meccanici necessari alla manutenzione dell'area da parte del Richiedente.
9. Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica delle opere, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione dei manufatti, l'Ente concessionario è tenuto a dare all' Ufficio Territoriale - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;
10. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze. E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;
11. E' assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti; analogamente è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali.
12. L'area non potrà essere recintata in forma permanente, né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.
13. Dovranno essere previste aree di rispetto del corso d'acqua naturale in questione, dove non potranno essere realizzati né orti né percorsi al fine di promuovere la costituzione di fasce tampone boscate con lo scopo di favorire la depurazione naturale dei deflussi e la diversificazione degli ecosistemi nel tratto interessato del Fiume Ronco-Bidente.
14. Il concessionario è obbligato al rispetto della normativa in materia di risorse idriche, in particolare riguardo alla tutela delle acque da inquinamenti.
15. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva

autorizzazione della Amministrazione concedente e previo parere dell'Autorità idraulica.

16. La manutenzione e la pulizia dell'area è a carico del Richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE), i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta i soli lavori di manutenzione ordinaria. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente mentre il materiale lapideo, sabbia e ghiaia, deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'UTSTePC. Questo Ufficio Territoriale informando l'amministrazione concedente (ARPAE) si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate e delle dinamiche della morfologia del corso d'acqua;
17. Le manutenzioni periodiche delle opere ed infrastrutture presenti nel tratto concessionato, nonché del tratto d'alveo di raccordo a monte e a valle del parco fluviale, sono a totale carico del concessionario.
18. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione. **In particolare, dovrà essere posta idonea cartellonistica con evidenziato che l'intero Parco Fluviale Urbano e la scala di accesso limitrofa alla sala polivalente denominata "Sala Milleluci", risultano sommergibile da eventi di piena.**
19. L'area interessata dal parco fluviale rimane comunque esondabile dagli eventi di piena significativi. Questo aspetto deve essere chiaramente segnalato all'utenza con apposita segnaletica verticale e/o con cartelli da affiggere agli ingressi, che dovranno essere parzialmente sbarrati al fine di evitare il traffico privato locale per prevenire improvvise manovre degli impianti della Diga di Ridracoli. Lo scrivente Ufficio si ritiene estraneo ad ogni danno eventualmente causato a cose e/o persone dalle acque di deflusso del fiume Bidente.
20. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale demaniale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al trasporto di materiale o passaggio di macchinari legati ad eventuali lavori di manutenzione dei manufatti dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
21. Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti ai lavori o all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario.
22. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Ufficio Territoriale - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);

CONDIZIONI GENERALI

- Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
- L'ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Ufficio Territoriale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;
- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni

P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica compresa la segnalazione di cartelli monitori che segnalino la possibilità di eventi di piena.

- Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini> , sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*
- L'ufficio Territoriale - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale (UTSTePC);*
- E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorresse lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale delle occupazioni, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. Omissis".*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

- 1 La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- 2 Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.